

RG: 9 /2022



TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 12 L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 9/2022, avente ad oggetto proposta di accordo ai sensi dell'art.12
della L. n.3/2012, presentato da Taliento Ernesto, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio
Santorsola

Ricorrente

nei confronti di

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 19.5.2022 Taliento Ernesto, già titolare di impresa individuale, denominata
“Grangarage Santa Caterina di Taliento Ernesto, la cui attività era cessata il 6.11.2016 – premesso:
di non essere soggetto alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto
ricorso, nei cinque anni, precedenti alla procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovato in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla crisi dell'attività e dalla separazione personale dal coniuge, con conseguente necessità di far fronte al pagamento di assegni di mantenimento per il coniuge ed il figlio,

per complessivi € 700,00 mensili; all'esito della richiesta di nomina di professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, emergeva la situazione debitoria complessiva di € 508.774,01, così composta:

- Agenzia Entrate Riscossione	€ 81.896,80
- Comune di Bari Tari 2014- 2015	€ 196.389,00
- INPS	€ 15.075,21
- aggio e altre voci estratti ruolo A.E.R.	€ 32.115,42
- Mutuo ipotecario contratto con Unicredit s.p.a. debito residuo	€ 183.297,58

quanto alla situazione economico- patrimoniale, risiedeva temporaneamente nell'abitazione dei genitori, percettori di pensioni per complessivi € 1.669,96, contribuendo alle spese ordinarie; era comproprietario, al 50%, con l'ex-coniuge, di unità immobiliare in Bari- Ceglie e di due pertinenze, costituite da locali, nonché proprietario di un'autovettura; percepiva la somma mensile di € 900,00, a titolo di indennità di disoccupazione; sosteneva spese correnti mensili di € 558,00; - ha proposto accordo di ristrutturazione dei debiti contemplante l'offerta di attivo di € 97.326,25, costituito dall'importo di € 36.000,00, da versare in 10 anni, con ratei mensili di € 300,00, decorrenti dall'omologazione dell'accordo, nonché € 63.201,25 a titolo di realizzo della vendita di quote di tre lotti, nella titolarità dell'ex coniuge ed oggetto di giudizio di divisione ereditaria, con decurtazione delle spese prededucibili, indicate in € 1.875,00.

In particolare il ricorrente ha prospettato la destinazione dell'attivo al soddisfo dei creditori nei seguenti termini:

- **100% del compenso OCC di € 6.700,00** (al lordo degli oneri di legge), al momento dell'eventuale acconto che verrà nelle more corrisposto, da pagare all'omologazione del piano in rate mensili da € 300,00 cad., ovvero in un'unica soluzione al momento dell'incasso della somma riveniente dalla vendita della quota in comproprietà dei creditori staggiati dalla ex coniuge del debitore (insieme agli altri comproprietari nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria) nel procedimento RG n. 5669/2017;
- **44% pari ad un importo di € 80.000,00**, a fronte di un credito di € 183.297,50, di cui € 55.000,00 corrispondere al creditore ipotecario Unicredit, quanto ad € 55.000,00, al momento dell'incasso della somma riveniente dalla vendita della quota in comproprietà dei creditori staggiati dalla ex coniuge del debitore, e quanto ad € 25.000,00 in n. 83 rate mensili da € 300,00 cad.;
- **3,1% pari ad un importo di euro 6.088,06**, a fronte del credito verso Comune di ... di euro 196.389,00 in n. 20 rate mensili da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai punti n. 1 e 2;
- **3,1% pari ad un importo di euro 2.538,80**, a fronte del credito verso Agenzia ... Entrate Riscossione di € 81.896,80 in n. 8 rate mensili (circa) da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai n. 1 e 2;
- **3,1% pari ad un importo di euro 467,33**, a fronte del credito verso Inps di ... di 15.075,21 in n. 2 rate mensili (circa) da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai n. 1 e 2, per un totale **complessivo di € 95.794,19 messo a disposizione dei creditori del piano di € 95.794,19.**

Concesso termine per l'integrazione della documentazione, il ricorrente, in data 31.5.2022, ha depositato ulteriore documentazione ed integrato la proposta, modificando le esposizioni debitorie

ed offrendo altresì, a garanzia del puntuale pagamento del rateo mensile, l'immobile di cui è comproprietario unitamente all'ex-coniuge; la proposta, come modificata, è stata altresì supportata da relazione particolareggiata integrativa dell'OCC, depositata il 6.7.2022.

Fissata con decreto del 9.7.2022 l'udienza del 13.10.2022, l'OCC, nella detta udienza ha depositato relazione, nella quale ha dato atto di aver comunicato a tutti i creditori la proposta ed il decreto di fissazione dell'udienza ed evidenziato il raggiungimento della percentuale del 64,58% di consensi.

Acquisita all'udienza del 16.2.2023 la relazione finale sui consensi, il procedimento è stato riservato per la decisione sulla richiesta di omologazione e successivamente rinviato al 16.3.2023, per la regolarizzazione del deposito telematico degli atti, al cui esito il Tribunale si è riservato la decisione.

All'esito della documentazione integrativa acquisita e delle ulteriori specificazioni dei creditori, le esposizioni debitorie del ricorrente e la proposta vanno riassunte nei seguenti termini:

Organismo della composizione della crisi - Taliento Ernesto- Accordo del debitore									
n.	creditore	classi	documento	oggetto	importo iniziale del debito	importo residuo	realizzo attivo incluso quota immobile ex coniuge	residuo	n. euro cad (
1	Organismo Composizione della crisi	prededucibile		compenso (al lordo degli accessori di legge)			6.700,00		
2	Unicredit spa	ipotecario	finanziamento P220907FIS	anno 2007	250.000,00	183.297,58	55.000,00	25.000,00	
3	Comune di Bari	privilegiato	estratti di ruolo al 11/06/2021	TARI dal 2012 al 2014	219.190,17	219.190,17			
4	Agenzia delle Entrate	privilegiato	estratti di ruolo al 11/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Iva 2007, dal 2009 al 2013, 2015 e 2016 • IRAP 2007, dal 2010 al 2011, dal 2013 al 2015 • IRPEF 2007, dal 2010 al 2015 • Add. comunale e regionale all'IRPEF dal 2010 al 2016 	104.697,25	81.896,80			
5	Inps sede di Bari	privilegiato	estratti di ruolo al 11/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Contributi IVS dal 2012 al 2016 • DM 10 2015 	16.741,97	15.075,21			
6	Agenzia delle Entrate - riscossione	chirografario	aggio		105,84	32.115,42			
7		privilegiato	impegno alla rinuncia	pignoramento 1/5 stipendio per mancato pagamento mantenimento	11.330,00	-	-		
TOTALE					602.065,23	531.575,18	61.700,00	25.000,00	

Il ricorrente ha quindi modificato la proposta, rettificando il Credito del Comune di Bari e prevedendo le seguenti modalità di estinzione dei debiti:

1) 100% del compenso OCC di euro 6.700,00 (al lordo degli oneri di legge) al netto dell'eventuale acconto che verrà nelle more corrisposto, da pagare all'omologazione del piano in rate mensili da euro 300,00 cad., ovvero in un'unica soluzione al momento dell'incasso della somma riveniente dalla vendita della quota in comproprietà dei lotti staggiti dalla ex coniuge del debitore (insieme agli altri comproprietari nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria) nel procedimento RGE n. 5669/2017;

2) 44% pari ad un importo di euro 80.000,00, a fronte di un credito di euro 183.297,58, da corrispondere al creditore ipotecario Unicredit, quanto ad euro 55.000, al momento dell'incasso della somma riveniente dalla vendita della quota in comproprietà dei lotti staggiti dalla ex coniuge del debitore, e quanto ad euro 25.000 in n. 83 rate mensili da 300,00 cad.;

3) 3,1% pari ad un importo di euro 6.794,90, a fronte del credito verso Comune di Bari di euro 219.190,17 in n. 23 rate mensili da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai punti n. 1 e 2;

4) 3,1% pari ad un importo di euro 2.538,80, a fronte del credito verso Agenzia delle Entrate di euro 81.896,80 in n. 8 rate mensili (circa) da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai n. 1 e 2;

5) 3,1% pari ad un importo di euro 467,33, a fronte del credito verso Inps di euro 15.075,21 in n. 2 rate mensili (circa) da euro 300,00 cad. da corrispondere dopo aver pagato interamente i creditori di cui ai n. 1 e 2,

per un totale complessivo di attivo messo a disposizione dei creditori del piano di 96.501,03

Nella relazione depositata in ordine ai consensi espressi l'OCC ha evidenziato che il creditore ipotecario-privilegiato Unicredit ha indicato l'importo del credito nel maggiore importo di € 191.031,77, ed ha riepilogato la votazione nei seguenti termini:

favorevoli e favorevoli per silenzio assenso 64,58%, di cui:

- a) Agenzia delle Entrate Riscossione, euro 32.115,42, peso percentuale 5,95%;
- b) Comune di Bari, credito euro 219.190,17, peso percentuale 40,64% ;
- c) Agenzia delle Entrate, credito euro 81.896,80, peso percentuale 15,19%;
- d) Inps sede di Bari, credito euro 15.075,21, peso percentuale 2,80%.

Contrari:

Unicredit BPC Mortgage srl, ipotecario privilegiato, credito euro 191.031,77, proposto euro 80.000,00 peso percentuale 35,42%.

Orbene, il primo comma dell'art.12 della L. 3/2012 dispone che “Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano”.

Nel caso di specie, la comunicazione ai creditori finalizzata all'esercizio del diritto di voto è stata effettuata dall'OCC con pec del 20.7.2022 e, nel termine di 10 giorni antecedenti l'udienza del 13.10.202, sono pervenute le dichiarazioni di voto nei termini innanzi esposti.

Non ravvisandosi dissenso espresso nella comunicazione del Comune di Bari del 3.10.2023, ove l'ente ha dichiarato non voler esprimere parere alcuno, va condiviso il rilievo dell'OCC in ordine all'avvenuta acquisizione del voto favorevole del Comune di Bari per silenzio assenso.

Ed invero, il maggior credito del Comune di Bari è stato precisato nella proposta integrativa per complessivi € 219.190,17, né l'Ente ha lamentato successivamente un'erronea quantificazione del credito per difetto, sicché la dichiarazione di voto contraria trasmessa in data 18.10.2022, all'esito della relazione definitiva sui consensi raggiunti, comunicata a tutti i creditori a mezzo pec in data 11.10.2022 deve ritenersi tardiva.

A tanto deve aggiungersi che nessuno dei creditori pubblici o privati ha prospettato l'omesso inserimento nel piano di ulteriori esposizioni debitorie.

In ordine ai requisiti ulteriori, richiesti ai fini dell'omologazione, l'OCC ha depositato l'attestazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012, verificando la veridicità dei dati relativi

all'attivo ed al passivo indicati, nonché attestando la fattibilità del piano su cui si basano le proposte.

Ha poi provveduto, decorso il termine di legge, al deposito della relazione definitiva, le cui conclusioni vanno condivise per la ritenuta tardività della dichiarazione di voto contrario del Comune.

L'OCC ha poi confermato che l'ipotesi liquidatoria, comportante la vendita della quota del 50% dell'immobile del Taliento, appartenente per la quota residua all'ex coniuge, ivi residente con un figlio minorenni ed altro figlio maggiorenne, affetto da grave disabilità, non sia più conveniente della proposta, che prevede, oltre le garanzie offerte, la messa in vendita di quote di tre immobili e l'apporto di liquidità non conseguibile in caso di espropriazione forzata mobiliare, in ragione della carenza di risorse reddituali del Taliento.

L'OCC ha ritenuto pertanto la proposta di accordo ragionevolmente idonea a risolvere la situazione di sovraindebitamento ed a conseguire le percentuali di pagamento proposte.

Le valutazioni dell'OCC in merito alle condizioni di ammissibilità delle proposte, alla loro corrispondenza con le previsioni di legge ed alla convenienza per il ceto creditorio sono condivisibili, in considerazione della rispondenza della relazione ai requisiti di corretta motivazione, completezza e coerenza logica.

Il piano sotteso all'accordo, come attestato dall'OCC, appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente, come innanzi descritta.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare l'accordo.

P.Q.M.

omologa l'accordo proposto da Taliento Ernesto con ricorso del 19.5.2022, come modificato in data 31.5.2022;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, **con esclusione dei dati sensibili e riservati**, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI;

ordina la trascrizione del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo dei beni compresi nel piano e comunque offerti in garanzia;

Bari, 21.3.2023

Il Giudice

Raffaella Simone